

Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b) e c) della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Destinatari dei finanziamenti
Art. 3	Criteri di riparto ed erogazione delle risorse
Art. 4	Oggetto del finanziamento
Art. 5	Benefici riferiti alle adozioni internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)
Art. 6	Spese e benefici riferiti alle adozioni di minori italiani e stranieri di età superiore a 12 anni o con handicap di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b)
Art. 7	Spese e benefici riferiti al sostegno e alla promozione dell'affidamento familiare di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c)
Art. 8	Rendicontazione
Art. 9.	Ispezioni e controlli
Art. 10	Debito informativo
Art. 11	Abrogazioni
Art. 12	Entrata in vigore

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), i criteri di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b) e c) della legge regionale 11/2006, nonché la misura, le modalità e i criteri per la concessione, da parte del Servizio sociale dei Comuni (SSC), di cui all'articolo 17, comma 4, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) dei benefici finalizzati a sostenere le famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero, nonché garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazioni di difficoltà o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia.

Art. 2

(Destinatari dei finanziamenti)

1. Ai sensi dall'articolo 13, comma 5, della legge regionale 11/2006 i destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 1 sono gli enti gestori del SSC.

Art. 3

(Criteri di riparto ed erogazione delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono ripartite come segue:
 - a) il 50 % sulla base della popolazione adulta, compresa nella fascia di età 25-64 anni, residente in ogni ambito distrettuale;
 - b) il 50 % sulla base del numero di adozioni e di affidi familiari attuati in ogni ambito distrettuale risultanti dalla rilevazione più aggiornata.
2. Le risorse di cui all'articolo 1 sono trasferite agli enti gestori del SSC annualmente in un'unica soluzione.

Art. 4

(Oggetto del finanziamento)

1. I fondi trasferiti agli enti gestori del SSC secondo il riparto di cui all'articolo 3 sono destinati ai seguenti interventi:
 - a) sostegno delle spese sostenute dalle famiglie e derivanti dalle procedure di adozione internazionale;
 - b) sostegno di adozioni di minori italiani e stranieri, di età superiore a 12 anni o con handicap accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - c) sostegno e promozione dell'affidamento familiare. Sono esclusi gli affidamenti presso comunità, anche di tipo familiare.
2. Gli enti gestori del SSC destinano i fondi trasferiti secondo le seguenti modalità:
 - a) il 30 % per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
 - b) il 70 % per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).
3. L'eventuale disponibilità residua di una delle quote, accertata prima del termine per la rendicontazione, può essere destinata in tutto o in parte all'altra quota
4. Ai benefici di cui agli articoli 5 e 6 sono ammesse le famiglie che possiedono un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche, non superiore a € 50.000,00 annui.
5. Il limite economico di cui al comma 4 è aggiornato annualmente, con decreto del Direttore del Servizio competente, sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di gennaio di ciascun anno.
6. Le spese sostenute dalle famiglie devono essere dimostrate da idonea documentazione giustificativa.

Art. 5

(Benefici riferiti alle adozioni internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)

1. Con riferimento alle adozioni internazionali, il finanziamento regionale è destinato a rimborsare nella misura massima del 70%, le spese di viaggio e di soggiorno sostenute nel periodo intercorrente tra il conferimento del mandato all'ente autorizzato e la data di ingresso in Italia dell'adottando o adottato e attestate dall'ente autorizzato come indispensabili al completamento dei necessari adempimenti burocratico-amministrativi, per un importo massimo complessivo di 7.500,00 euro.

Art. 6

(Spese e benefici riferiti alle adozioni di minori italiani e stranieri di età superiore a 12 anni o con handicap di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b)

1. Con riferimento alle adozioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il finanziamento regionale è destinato a far fronte alle seguenti spese:

- a) spese per servizi e interventi di sostegno al minore, comprensivi di quelli di supporto scolastico-educativo, attivati a suo favore direttamente dal Servizio sociale dei Comuni;
- b) interventi economici a rimborso delle spese sostenute direttamente dalle famiglie per le medesime tipologie di servizi e interventi di cui alla lettera a), qualora gli stessi non siano stati attivati dal SSC e siano previsti dal progetto personalizzato concordato con lo stesso entro sei mesi dalla notizia del decreto di adozione e per un periodo massimo di 12 mesi complessivi ;
- c) interventi economici a rimborso delle spese sostenute direttamente dalle famiglie per prestazioni e presidi sanitari a favore del minore qualora non forniti dal sistema sanitario regionale, per la stessa durata degli interventi di cui alla lettera b)

Art. 7

(Spese e benefici riferiti al sostegno e alla promozione dell'affidamento familiare di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c)

1. Con riferimento agli affidamenti familiari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), le risorse regionali sono destinate a:

- a) contribuire alle spese per servizi e interventi di sostegno scolastico, educativo, di integrazione nel contesto sociale, attivati a favore del minore direttamente dal SSC e finalizzati all'aiuto personale del minore soltanto qualora non garantiti da altri benefici normativi in materia di disabilità e di affidamento familiare;
- b) rimborsare le spese effettuate direttamente dalle famiglie affidatarie, soltanto qualora non siano sostenute da altri benefici normativi in materia di affido familiare e qualora non siano attivati i servizi e gli interventi di cui alla lettera a), per interventi, previsti dal progetto di affido concordato con il SSC titolare del progetto individualizzato sul minore, di sostegno scolastico, educativo, di integrazione nel contesto sociale a favore del minore;
- c) rimborsare le spese sostenute direttamente dalle famiglie per prestazioni e presidi sanitari a favore del minore qualora non forniti dal sistema sanitario regionale;

d) integrare il sostegno economico previsto dal Servizio sociale dei Comuni a favore delle famiglie affidatarie nell'ambito del progetto personalizzato per un importo massimo del 50% della pensione minima INPS erogata ai lavoratori dipendenti al 31 gennaio di ciascun anno. La quota integrativa così determinata viene ridotta rispettivamente del 25% e del 50% nei casi di affidamento esclusivamente diurno o notturno;

e) fino a un massimo del 10% della quota complessiva riferita agli affidamenti familiari di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), è destinata ad azioni e interventi volti a promuovere l'istituto dell'affidamento.

Art. 8

(Rendicontazione)

1. Gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, destinatari dei finanziamenti, rendicontano ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

Art. 9

(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, la Direzione centrale salute e protezione sociale dispone verifiche contabili a campione nei confronti di almeno uno dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

Art. 10

(Debito informativo)

1. Gli enti gestori del SSC forniscono alla Direzione centrale competente le informazioni, corredate anche da documentazioni e dati di spesa riguardanti le diverse tipologie d'intervento, richieste ai fini della valutazione dell'efficacia degli interventi disciplinati dal presente regolamento.

Art. 11

(Abrogazioni)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2009, n. 0168/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b) e c) della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.